



Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2^{bis} e 3 lett. e

^{2bis} Il contributo supplementare per barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero è versato se è versato anche uno dei seguenti contributi:

- a. contributo per l'agricoltura biologica secondo l'articolo 66 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti (OPD);
- b. contributo per la rinuncia a fungicidi e insetticidi secondo l'allegato 6a numero 3.2 OPD.

³ Non sono versati contributi per:

- e. fasce di colture estensive in campicoltura secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD.

Art. 2 lett. f e g

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

¹ RS 910.17
² RS 910.13

	franchi
f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	2100
g. contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	200

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

2 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr